# REGOLAMENTO (CEE) N. 276/77 DELLA COMMISSIONE

**del 9 febbraio 1977**

**recante modifica del regolamento (CEE) n. 753/76, che stabilisce le modalità di vendita del latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato negli alimenti per gli animali ai sensi del regolamento (CEE) n. 563/76**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 559/76 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 563/76 del Consiglio, del 15 marzo 1976, relativo all'acquisto obbligatorio di latte scremato in polvere detenuto dagli organismi d'intervento e destinato ad essere utilizzato negli alimenti per animali (3), in particolare l'articolo 9, paragrafo 1,

considerando che, preliminarmente all'introduzione di nuove disposizioni circa l'impiego del latte scremato in polvere d'ammasso pubblico nell'alimentazione degli animali, l'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 753/76 della Commissione, del 31 marzo 1976, che stabilisce le modalità di vendita del latte scremato in polvere destinato ad essere utilizzato negli alimenti per gli animali ai sensi del regolamento (CEE) n. 563/76 (4), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 94/77 (5), ha istituito un regime transitorio, applicabile a decorrere della data di scadenza del regime d'acquisto obbligatorio;

considerando che, per consentire l'entrata in vigore delle nuove disposizioni, occorre prorogare le date limite di applicazione del suddetto regime transitorio;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'articolo 7 bis del regolamento (CEE) n. 753/76 è modificato come segue:

1. al paragrafo 2, secondo comma, la data del 28 febbraio 1977 è modificata in 31 marzo 1977;
2. al paragrafo 4, la data del 1° marzo 1977 è modificata in 15 marzo 1977.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 9 febbraio 1977.

*Per la Commissione*

*Il Vicepresidente*

Finn GUNDELACH

(1) GU n. L 148 del 28. 6, 1968, pag. 13.
(2) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 9.
(3) GU n. L 67 del 15. 3. 1976, pag. 18.
(4) GU n. L 88 del 1°. 4. 1976, pag. 1.
(5) GU n. L 16 del 19. 1. 1977, pag. 5.